

STATUTO "FONDAZIONE OMETTO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, GENESI E NORMATIVA APPLICABILE

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Ometto - Ente del Terzo Settore**" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "Fondazione Ometto - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"), per sostenere, tra l'altro, nella sua più ampia accezione le persone colpite da malattie tumorali e cardiache e i loro familiari.

1.2 La Fondazione è costituita su iniziativa dell'Associazione "Luca Ometto ONLUS" di Padova, da tempo attenta al sostegno e alla ricerca scientifica.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.4 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Padova, in Prato della Valle n. 39. L'indirizzo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo regolarmente pubblicizzata nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ARTICOLO 3 - SCOPO - ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

3.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.2 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle infra indicate attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente le attività di:

i) prestazioni **socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 6 giugno 2001, e successive codificazioni - lettera c) art. 5 CTS;

ii) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - lettera d) art. 5 CTS;

iii) **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale - lettera h) art. 5 CTS;

iv) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - lettera l) art. 5 CTS.

3.3 Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitivi indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

3.4 Nello specifico, la Fondazione:

i) in ambito **socio-sanitario**, a titolo esemplificativo potrà:

- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- promuovere, incentivare e offrire il sostegno psicologico del malato e della sua famiglia;
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico;
- favorire servizi sociosanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali;
- realizzare, direttamente o attraverso apposite convenzioni con enti di formazione riconosciuti, percorsi rivolti al sostegno psicologico, all'empowerment dei familiari delle persone affette da malattie rare o di pazienti terminali;
- rendere maggiormente ospitali gli ambienti ospedalieri e garantire ai pazienti e alle loro famiglie un ambiente accogliente anche in strutture vicine in caso di lunghe degenze e necessarie visite mediche in luoghi lontani dalla loro residenza.

ii) In ambito di **educazione, istruzione e formazione professionale**, a titolo esemplificativo potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità lavorative;
- organizzare incontri, dibattiti, convegni e manifestazioni a carattere scientifico e tecnico.

iii) In ambito del **sostegno alla ricerca scientifica**, con particolare riguardo alla ricerca scientifica e medica relativa al glioblastoma e alle cardiopatie pediatriche, a titolo esemplificativo potrà:

- istituire premi e/o borse di studio anche in raccordo con la comunità scientifica, con le Università e con gli Istituti di istruzione superiore o specialistica, gli Istituti a carattere scientifico e le Aziende sanitarie, Enti privati, singoli privati, o altre ETS;
- sovvenzionare l'acquisto di macchinari di ultima generazione;
- sostenere programmi di ricerca mirati anche di lunga durata;
- collaborare con Università, Centri di ricerca, Istituti di istruzione superiore e di formazione, Istituti a carattere scientifico e Aziende sanitarie con lo scopo di sostenere la ricerca scientifica - principalmente diretta al glioblastoma, e in generale a tumori cerebrali e malattie e cardiache - attraverso raccolta di fondi;
- promuovere, organizzare e realizzare convegni, conferenze, seminari ed eventi

di sensibilizzazione e di informazione rivolti anche ai pazienti, ai caregiver e al personale sanitario;

- promuovere l'elaborazione di studi e ricerche anche con erogazione di fondi;
- predisporre e realizzare periodici di divulgazione e di informazione;
- realizzare o partecipare alla raccolta, alla gestione e alla conservazione di dati clinici laboratoristici e strumentali a scopo di ricerca;

iv) In ambito della **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, a titolo esemplificativo potrà:

- organizzare attività di orientamento scolastico;
- organizzare attività di orientamento accademico e orientamento lavorativo;
- prestare e incentivare il counselling professionale;
- offrire servizi per il sostegno al ricollocamento di soggetti fragili a causa di malattie tumorali e cardiache.

Per il raggiungimento degli scopi la Fondazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

ARTICOLO 4 - ALTRE ATTIVITÀ

4.1 La Fondazione oltre a poter esercitare le attività di interesse generale previste dall'articolo precedente, può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

4.2 La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, come meglio infra disciplinato.

4.3 La Fondazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo la Fondazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

4.4 Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso alla Fondazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

ARTICOLO 5 - VOLONARI LAVORATORI DIPENDENTI

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ARTICOLO 6 - DURATA

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO

7.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal **Fondo Patrimoniale di Garanzia**, vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con la Fondazione, il cui valore è pari almeno a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), inizialmente formato dall'apporto in sede di costituzione e implementabile come infra indicato,
- b) dal **Fondo di Gestione**.

ARTICOLO 8 - INCREMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA

8.1 Il Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a specifico incremento del Fondo Patrimoniale di Garanzia;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate specificatamente a incremento del Fondo Patrimoniale di Garanzia;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a specifico incremento del Fondo Patrimoniale di Garanzia;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

ARTICOLO 9 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

9.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del Patrimonio della Fondazione.

9.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

9.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni del fondo di dotazione della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione, salvo il rispetto dei valori minimi per legge.

ARTICOLO 10 - ENTRATE

10.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione;
- c) i redditi derivanti del Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione;

- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo del Fondo Patrimoniale di Garanzia.

ARTICOLO 11 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

11.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

ARTICOLO 12 - IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

12.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

12.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da questo sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ARTICOLO 14 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO III - SISTEMA DI GOVERNANCE

ARTICOLO 15 - ORGANI

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- e) il Comitato Esecutivo e/o i Consiglieri delegati - ove nominati.

SEZIONE I - CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporre la revoca, salvo quanto infra precisato;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e/o il consigliere Delegato e disporre la revoca;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decidere su qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione, salvo quanto infra precisato;
- g) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo e della Fondazione.

16.3 Il consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4 Il consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo o ad un singolo Consigliere delegato, in base ai commi seguenti.

16.5 In particolare il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di decidere e compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione, con espressa indicazione del valore massimo dei singoli atti o categorie di atti e con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie.

16.6 Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque o sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

17.2 I Consiglieri si distinguono in Consiglieri a Vita e Consiglieri Elettivi. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da:

- a) tre membri, almeno due devono essere Consiglieri Elettivi;

- b) cinque membri, almeno tre devono essere Consiglieri Elettivi;
- c) sette membri, almeno quattro devono essere Consiglieri Elettivi.

17.3 Sono **Consiglieri a Vita** i Consiglieri nominati con tale qualifica all'atto di nomina e successivamente il successore da loro designato. In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica (morte, dimissioni o altra causa), hanno diritto di nominare ciascuno il proprio successore nel Consiglio, il quale è Consigliere a vita. Ciascun Consigliere a vita, qualora non ritenga di poter assolvere la propria funzione, può altresì nominare, per ogni triennio, un sostituto temporaneo, fatto salvo il diritto di designazione del proprio successore. Qualora un Consigliere a vita cessi dalla carica per qualunque ragione senza avere provveduto alla scelta del proprio successore, si applica la disciplina di nomina dei Consiglieri elettivi di cui infra.

17.4 Sono **Consiglieri Elettivi** i Consiglieri diversi dai Consiglieri a Vita.

17.5 Fatto salvo quanto indicato al punto 17.3 i Consiglieri sono nominati nell'ordine:

1. dall'organo amministrativo del Fondatore "Associazione Luca Ometto ONLUS";
oppure, ove questo non possa o non voglia
2. all'unanimità dai Consiglieri Elettivi uscenti e/o superstiti e dai Consiglieri a Vita;
oppure, ove questi non possano o non vogliano
3. dai Consiglieri a vita;
oppure, ove questi non possano o non vogliano
4. dal soggetto come individuato dalla Normativa Applicabile.

17.6 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 18 - GRATUITÀ DELL' INCARICO

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 19 - DURATA DELLA CARICA

19.1 I Consiglieri Elettivi durano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere Elettivo, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a sostituzione da parte dell'organo o del soggetto competente.

19.3 I Consiglieri sono rieleggibili.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

20.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e tutti si dichiarino sufficientemente informati degli argomenti da trattare.

ARTICOLO 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

21.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente ed in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere presente più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal segretario nominato di volta in volta su proposta del Presidente. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 15.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, venga indicata nell'avviso di convocazione la possibilità e la modalità di partecipazione in audio-video conferenza.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

SEZIONE II - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 23 - PRESIDENTE

23.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri a vita. Per la prima volta il Presidente è nominato dal Fondatore.

23.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

23.3 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.4 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione per un valore massimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

23.5 La firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente.

ARTICOLO 24 - VICE PRESIDENTE

24.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Per la prima volta il Vice Presidente è nominato dal Fondatore.

24.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 25 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

25.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

25.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è possibile nominare anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori possono essere nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno

in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

25.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 26 - INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

26.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ARTICOLO 27 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

27.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

27.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ARTICOLO 28 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

28.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(54), qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

28.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

28.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

28.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

28.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

28.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

28.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

28.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicate

ARTICOLO 29 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

29.1 Ai componenti dell'Organo di Controllo viene corrisposto un compenso, la cui entità è determinata dal Consiglio Direttivo, comunque in proporzione all'attività svolta.

ARTICOLO 30 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

30.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 31 - RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

31.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 32 - ESERCIZI

32.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 33 - BILANCIO D'ESERCIZIO

33.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 34 - BILANCIO SOCIALE

34.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 35 - SCRITTURE CONTABILI

35.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 36 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

36.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

36.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

36.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun

Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

36.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

36.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

36.6 In ogni caso ai fini della consultazione dovrà essere presentata motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno cinque giorni. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari di ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo che ne cura la tenuta. Chi presenta istanza può farsi assistere da un professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

TITOLO V - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 37 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

37.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - ARBITRATO

ARTICOLO 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

38.1 Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

38.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Padova.

38.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

38.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.